

## Comunità energetiche in forma cooperativa Esperienze, strumenti, prospettive

*Sala Pirelli via Filzi 22  
13 ottobre 2022*

### *Comunità energetiche e cooperazione, profili giuridici e problematiche aperte*

*Avv. Patrizia Ronchi | ufficio legale Confcooperative Lombardia*

Perché affrontare il tema delle comunità energetiche nella prospettiva della cooperazione, quando l'ordinamento sembra ammettere anche altre forme giuridiche per organizzare le comunità energetiche? Gli approfondimenti che, da parti autorevoli (per esempio la Fondazione Compagnia di San Paolo), si stanno sviluppando sui modelli organizzativi delle comunità energetiche, evidenziano sempre più spesso come la società cooperativa possa offrire le migliori opportunità di sviluppo alle comunità energetiche. Ma, a ben guardare, sembra lo stesso decreto legislativo n. 199 del 2021, con i vincoli e i requisiti posti all'operatività ed all'assetto organizzativo delle comunità energetiche, a rinviare, quasi naturalmente, allo statuto di una società cooperativa.

Costituire una comunità energetica rinnovabile in forma di società cooperativa significa scegliere l'unico modello organizzativo previsto dall'ordinamento in grado di realizzare, congiuntamente, gli interessi dei soci e quelli generali della comunità di riferimento, come richiesto, in generale, a tutte le comunità energetiche dal D.lgs. n. 199 del 2021. E' vero che l'ordinamento oggi offre numerose alternative agli enti che intendano orientare la propria mission imprenditoriale anche al soddisfacimento di interessi generali (pensiamo alle qualifiche di impresa sociale e di società benefit, o al nuovo universo degli enti del terzo settore); ma la società cooperativa resta l'unica forma organizzativa che, nonostante le finalità di interesse generale perseguite, è comunque vincolata, per sua natura, a soddisfare, anche e prima di tutto, l'interesse personale dei propri soci.

Le società cooperative sono rette dal principio del voto capitario e da una regola generale di riserva in favore dei soci cooperatori della governance della società. Tale assetto gestionale rappresenta tradizionalmente un fondamentale presidio contro forme di controllo o eterodirezione estranee all'interesse mutualistico dei soci. E lo è ancor di più per una comunità energetica che, secondo il

**Via Fabio Filzi, 17 – 20124 Milano**

**Tel. 0289054500 – Fax**

**0289054540**

**E-mail: [s.presidenza.lombardia@alleanzacooperative.it](mailto:s.presidenza.lombardia@alleanzacooperative.it)**

legislatore, deve godere di autonomia, non essere soggetta al controllo di grandi imprese e non perseguire in via principale profitti finanziari. Il fatto che le comunità energetiche necessiteranno di ingenti investimenti per disporre di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili potrebbe renderle vulnerabili ad azioni speculative di grandi imprese già operanti nel mercato energetico o di investitori intenzionati ad ottenere la massima remunerazione possibile per l'eventuale realizzazione dell'impianto. Ed ecco quindi che il principio di democrazia interna può rappresentare un argine prezioso contro forme di controllo esterno costituite per veicolare profitti finanziari a grandi imprese terze operanti nel mercato energetico, che sarebbero in aperto contrasto con lo spirito delle norme in materia di comunità energetiche.

Il fabbisogno di provviste finanziarie per avere la disponibilità degli impianti di produzione di energia rinnovabile resta uno dei nodi principali da sciogliere per l'avvio delle attività di una comunità energetica. In questo ambito la società cooperativa può contare su un mix virtuoso di fonti di finanziamento che, accanto ai tradizionali canali di accesso al credito bancario (magari facilitati dall'appartenenza della cooperativa ad una rete già costituita), può anche prevedere l'intervento di investitori istituzionali del movimento cooperativo e sulle capacità di raccolta di capitale e debito presso i propri soci (in questo senso le possibilità offerte oggi dall'ordinamento consentono di dare risposte diversificate a numerose esigenze). La solidità patrimoniale della comunità energetica rappresenterà una ulteriore garanzia di indipendenza e autonomia rispetto alle relazioni commerciali che dovranno essere implementate per avere la disponibilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nell'ipotizzare una remunerazione per quanti investiranno nel capitale sociale della comunità energetica costituita in forma di cooperativa non bisogna temere una contraddizione con il divieto di perseguimento di profitti finanziari. Come già segnalato da attenta dottrina, il legislatore non sembra escludere del tutto lo scopo lucrativo ma si preoccupa che non rappresenti la finalità principale della comunità energetica. In questo senso le norme sembrano rievocare il contemperamento da sempre presente nel regime patrimoniale delle società cooperative laddove lo scopo di lucro dei soci non è escluso tout court ma fortemente limitato affinché non pregiudichi il perseguimento dello scopo mutualistico. Ecco, per le comunità energetiche ha probabilmente senso pensare a qualcosa del genere. La previsione di uno scopo saldamente ancorato ai benefici ambientali, economici e sociali da garantire a soci e comunità, sempre e comunque principale rispetto ad eventuali, e residuali, spazi di remunerazione dei capitali investiti, comunque possibili. Esattamente come già garantito dalle clausole mutualistiche dall'articolo 2514 c.c. per le società cooperative.

Costituire una comunità energetica rinnovabile in forma di società cooperativa offre anche la possibilità di avere a disposizione un veicolo imprenditoriale in grado di reinvestire, sempre nell'interesse dei soci, eventuali utili conseguiti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili in ulteriori attività economiche. Vediamo perché tale possibilità potrebbe risultare centrale nella gestione di una comunità energetica.

Nonostante ad oggi ancora manchi il relativo provvedimento ministeriale attuativo, c'è grande attesa per gli incentivi che sembra saranno garantiti a chi aderisce ad una comunità energetica. È vero che tali incentivi dovrebbero essere incassati dalla comunità energetica nell'interesse dei soci (tanto che questi ultimi devono conferire alla comunità energetica un vero e proprio mandato avente tale oggetto) ed è altrettanto vero che normativa e atti di regolazione richiedono l'indicazione nello statuto della comunità energetica di criteri di riparto di tali somme tra i soci. Ancora mancano, tuttavia, indicazioni su forme e modalità, anche contabili e fiscali, per la liquidazione formale di tali risorse economiche a ciascun socio: a che titolo la comunità energetica attribuisce tali risorse ai soci? come contabilizza l'operazione ed a quale regime di tassazione è sottoposta?

L'incertezza dei rapporti negoziali e patrimoniali tra socio e comunità energetica è accresciuta dal modello di autoconsumo "virtuale" fino ad oggi adottato in materia dall'Autorità Regolatoria. Da un



AGCI  
ASSOCIAZIONE  
GENERALE  
COOPERATIVE  
ITALIANE  
LOMBARDIA



CONF COOPERATIVE

LOMBARDIA



legacoop  
L O M B A R D I A

lato, la vendita dell'energia al socio è attività che solo eventualmente può essere svolta direttamente dalla comunità energetica, dovendosi comunque salvaguardare la libera scelta del consumatore; dall'altro lato la gestione delle reti di distribuzione è attività ancora riservata alle società titolari dei relativi contratti di concessione. La comunità energetica non è il distributore dell'energia e, il più delle volte, non è nemmeno il fornitore dell'energia. Ne deriva che ogni socio della comunità energetica continua a prelevare l'energia elettrica direttamente dalla rete pubblica e continua ad essere legato da un rapporto commerciale diretto con il fornitore di energia scelto in totale autonomia.

Deve quindi essere chiaro che ad oggi gli incentivi erogati dal GSE alla comunità energetica non possono trovare immediata evidenza nella "bolletta" poiché ciascun socio della comunità energetica continuerà a riceverla dal suo fornitore, a meno che, ovviamente, sia la stessa comunità energetica a vendere al socio l'energia nel qual caso ben potrà portare in compensazione gli incentivi con i corrispettivi dovuti dal socio per l'energia acquistata.

Ecco, quindi, che la possibilità per la comunità energetica di reinvestire le risorse economiche incassate a titolo di incentivi in ulteriori iniziative imprenditoriali potrebbe essere l'unico modo per realizzare quei benefici economici ambientali, sociali ed economici auspicati dalla normativa in favore dei soci. E per fare questo è necessario che la comunità energetica abbia una veste adeguata a svolgere attività economica (ed a garantire sufficientemente l'azione degli amministratori). D'altra parte, è la stessa norma che precisa come la comunità energetica possa, tra l'altro, produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Avere a disposizione uno strumento che consenta di avviare azioni di natura imprenditoriale potrebbe rappresentare una variabile decisiva qualora sia un'amministrazione locale a partecipare alla comunità energetica. Il legislatore, che ammette espressamente la partecipazione di una pubblica amministrazione alla comunità energetica, ha chiaro come le finalità perseguite dalla comunità energetica coincidano con quelle che il governo locale dovrebbe garantire: e cioè benefici sociali, economici e ambientali ad una comunità. In questa prospettiva diventa centrale la possibilità di reinvestire gli utili conseguiti dalla comunità energetica in azioni che generino beneficio al territorio attraverso la promozione di ulteriori attività economiche. Il coinvolgimento dell'ente locale, quindi, non sarebbe strumentalmente funzionale solo ad ottenere occasioni di autoconsumo e quindi di risparmio ma, attraverso la messa a disposizione di impianti di produzione di energia rinnovabile, potrebbe generare risorse economiche e, quindi nuovo valore, per la comunità.

Tutto questo, a meno che possa implementarsi il sistema delineato da ARERA nella deliberazione in consultazione da agosto 2022 con la richiesta del socio al GSE di veder erogato l'incentivo ad esso spettante direttamente al suo fornitore affinché lo porti in compensazione sul corrispettivo dovuto per l'energia elettrica prelevata, operazione che la stessa ARERA, tuttavia, ipotizza di non facile implementazione.

Di tutt'altra prospettiva appare invece lo scenario- ad oggi ancora futuribile- dell'attivazione di subconcessioni in favore delle comunità energetiche della gestione delle reti di distribuzione locale come peraltro espressamente consentito dal D.lgs. n 199/21. Le comunità energetiche, in questo modo, potrebbero produrre, distribuire e vendere energia da fonti rinnovabili in favore dei loro soci, realizzando sistemi potenzialmente autosufficienti e autenticamente mutualistici dove l'incentivazione pubblica sarebbe immediatamente e direttamente messa a disposizione dei soci anche, se del caso, sotto forma di ristorni.

Il modello non è nuovo. In Italia operano 73 cooperative distribuite su tutto il territorio dell'arco alpino che forniscono energia elettrica ad oltre 300.000 cittadini gestendo le relative reti di distribuzione. Ma



AGCI  
ASSOCIAZIONE  
GENERALE  
COOPERATIVE  
ITALIANE  
LOMBARDIA



CONF COOPERATIVE

LOMBARDIA



legacoop  
L O M B A R D I A

se guardiamo oltreoceano il fenomeno è ancor più vasto: le oltre 866 cooperative americane che erogano elettricità e le 64 attive nella generazione e trasmissione di energia operano in 47 stati, riforniscono 36 milioni di persone, ossia il 12% della popolazione statunitense erogando 305 milioni MWH, hanno un fatturato di 20,4 miliardi di dollari, danno lavoro a 60.000 Dipendenti e possiedono e gestiscono il 43% delle linee di distribuzione elettrica della nazione, coprendo tre quarti del territorio.

**Via Fabio Filzi, 17 – 20124 Milano**  
**Tel. 0289054500 – Fax**  
**0289054540**  
**E-mail: [s.presidenza.lombardia@alleanzacooperative.it](mailto:s.presidenza.lombardia@alleanzacooperative.it)**



**AGCI**  
ASSOCIAZIONE  
GENERALE  
COOPERATIVE  
ITALIANE  
LOMBARDIA



**CONFCOOPERATIVE**

**LOMBARDIA**



**legacoop**  
L O M B A R D I A